

## **PROPOSTA CORRELATA ALLA CONSULTAZIONE PUBBLICA DELLO SCHEMA DELLE DISPOSIZIONI DI VIGILANZA PER GLI INTERMEDIARI FINANZIARI PER L'ATTUAZIONE DEL D.LGS. 13 AGOSTO 2011. N. 141**

### **Premessa**

La scrivente società ha esaminato il documento di consultazione predisposto dalla Banca D'Italia relativo alle disposizioni di vigilanza per gli intermediari finanziari, che danno attuazione alle disposizioni contenute nel titolo V del testo Unico Bancario dal d.lgs. 13 Agosto 2010, n. 141, il quale, ha razionalizzato la regolamentazione e l'assetto dei controlli a cui sono sottoposti gli intermediari finanziari. L'obiettivo è assicurare la sana e prudente gestione dei soggetti vigilati e rafforzare la stabilità complessiva del sistema finanziario.

Come dichiarato nel documento di consultazione, nel definire le disposizioni secondarie, la Banca D'Italia ha:

*- osservato il **principio di proporzionalità**, tenendo conto della complessità operativa, dimensionale e organizzativa degli intermediari, nonché della natura dell'attività svolta, in linea con quanto previsto dall'art. 108, comma 6, TUB. È stata di conseguenza bilanciata l'esigenza di assicurare che l'attività di concessione di finanziamenti sia svolta da soggetti affidabili con quella di disporre di un impianto normativo sufficientemente flessibile, tale da non porre ingiustificate barriere all'ingresso nel mercato o allo sviluppo di modelli operativi compatibili con la sana e prudente gestione dell'intermediario;*

(..)

**La scrivente, nel conformarsi allo spirito della consultazione pubblica**, ha predisposto questo documento per contribuire allo sviluppo di una disciplina che tenga in debita considerazione il principio di proporzionalità, che sia sufficientemente flessibile da non porre ingiustificate barriere all'ingresso nel mercato.

## OSSERVAZIONI

### SEZIONE II – CAPITALE MINIMO

#### Par. 1 – capitale minimo

*<Ai fini del rilascio dell'autorizzazione all'attività di concessione di finanziamenti, il capitale iniziale versato è almeno pari a 2 milioni di euro per gli intermediari finanziari che esercitano l'attività di concessione di finanziamenti senza rilasciare garanzie. (..)>*

Tra i requisiti richiesti per l'autorizzazione e l'iscrizione nel nuovo albo, coerentemente con il TUB, il documento in consultazione prevede un capitale minimo iniziale di almeno **2 milioni** di euro. Tale valore, come precisato nelle premesse del documento, è stato previsto tenendo conto dei risultati contenuti nella "Relazione sull'analisi di impatto" che nella sez. 4 (Capitale minimo) espressamente dice *<l'interpretazione dei risultati di questa sezione richiede cautela (..)>* e poi, *<le analisi delle sezioni successive presentano alcuni limiti; la scarsità di dati per gli IF 106 è il più importante>*.

Dai dati della relazione emerge che a fine 2010 risultano operanti n. 901 IF 106, di cui, n. 759 operatori esercitano l'attività di concessione di finanziamenti.

La tavola 1 che raccoglie le statistiche al 31/12/2010 sulla dotazione di capitale sociale evidenzia che per gli IF 106 il valore mediano è pari a 1 milione di euro e che per n. 225 operatori il valore del capitale sociale si attesta esattamente al valore pari all'attuale minimo regolamentare (600 mila euro) e che per il 47% delle società il capitale sociale si attesta ad un valore massimo di 1 milione di euro.

Tenendo in considerazione quanto sopra detto e condividendo l'ipotesi di non mantenere il capitale sociale all'attuale minimo di 600 mila euro, si osserva che la previsione di un capitale sociale di 1 milione di euro **avrebbe l'effetto di ridurre i costi in termini di barriere all'entrate senza inficiare la sana e prudente gestione.**

In merito alla possibilità di prevedere soglie differenziate in funzione della tipologia di operatori, ad esempio factoring, ipotesi scartata nella predisposizione del documento in consultazione, in quanto *<non si è ravvisata l'esigenza di un trattamento differenziato, anche in considerazione del fatto che gli IF 106 che operano nel settore dei finanziamenti specializzati presentano mediamente caratteristiche patrimoniali molto simili alla generalità degli IF 106>* si osserva che all'interno della macro categoria factoring operano molti operatori che svolgono esclusivamente l'attività di acquisto crediti pro-soluto per i quali, potrebbe essere prevista una soglia di capitale sociale di 1 milione di euro purché nell'oggetto sociale si preveda solo ed esclusivamente l'acquisto di crediti pro-soluto.

Si evidenzia altresì che l'attività di acquisto di crediti rileva diverse analogie, in termini di contenimento del rischio, con l'attività che svolgono le Agenzie di prestito su pegno le quali beneficiano del capitale ridotto a € 600.000.

Le analogie si rilevano, in particolare, nel minor rischio cui è soggetto l'intermediario finanziario nell'acquisto dei crediti, in quanto, ai medesimi sono spesso connesse garanzie reali ed il valore di acquisto ha già scontato la svalutazione del credito che è stato oggetto di scrupolosa valutazione all'atto dell'acquisto.

Il suddetto intermediario finanziario non dovrà quindi confrontarsi con l'alea legata alla restituzione del credito che caratterizza i nuovi affidamenti ma, ha contezza, sin dall'inizio, della esclusiva funzione di recuperare il suddetto credito.

## Proposte

“Considerato che l'art. 112, ultimo comma, del TUB prevede che alle società che acquistano crediti si applichi l'art. 106 relativo all'iscrizione nell'albo;

“Prevedendo altresì la possibilità per la Banca d'Italia di escludere l'applicazione agli stessi intermediari di alcune disposizioni del Titolo V del TUB, in materia di soggetti operanti nel settore finanziario”

“Tenuto conto **delle assai limitate dimensioni, della specificità dell'operatività svolta da tali intermediari e** del presupposto che non esercitino altre attività finanziarie oltre all'acquisto di crediti pro-soluto, esplicitamente riportato nell'oggetto sociale, si applicheranno le seguenti esenzioni:

“ai fini dell’autorizzazione, agli intermediari finanziari che hanno per oggetto sociale l’acquisto di credito pro-soluto va applicata una soglia minima di capitale pari a € 1.000.000,00.”

In attuazione di tale previsione, agli intermediari citati si richiede di applicare in generale la disciplina ordinaria in materia di intermediari finanziari ex art. 106 TUB, fermo restando il rispetto del principio di proporzionalità con particolare riguardo all’applicazione delle norme in materia di *governance* e assetto dei controlli interni e dei rischi.

Roma, lì 12/03/2012

Firma  
**IAM FINANCE S.p.A.**

